



EMERGENZE ANTROPICHE, NATURALI E CRISI AMBIENTALI

VERSO UNA RISPOSTA DI SISTEMA DELLE AGENZIE
Autumn School AssoARPA

Alberto Manfredi Selvaggi, ARPA Molise
**«Qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria al personale Arpa:
inquadramento giuridico-normativo»**



Milano, 27-28 Novembre 2017



POLIZIA AMMINISTRATIVA E POLIZIA GIUDIZIARIA

L'attività di polizia si qualifica:

- come attività di **polizia amministrativa** quando è diretta a prevenire il compimento di illeciti;
- Come attività di **polizia giudiziaria** quando è diretta a reprimere già commesse violazioni di norme penali;
- Come attività di **polizia di sicurezza** quando svolge un azione di prevenzione nei confronti dei pericoli che minacciano la sicurezza pubblica volta ad eliminare turbative dell'ordine pubblico (stretto legame funzionale con la polizia giudiziaria).

POLIZIA AMMINISTRATIVA E POLIZIA GIUDIZIARIA

La polizia amministrativa consiste in attività di vigilanza e osservazione finalizzata all'accertamento della condotta dei cittadini in ordine all'osservanza dei limiti e delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai provvedimenti amministrativi.

Può essere definita *un'attività amministrativa, preventiva e repressiva, a carattere strumentale e accessorio all'attività di amministrazione attiva*, che si esplica anche mediante l'imposizione di sanzioni amministrative in caso di violazioni, secondo le norme del diritto amministrativo.

Si differenzia da quella di polizia giudiziaria, che ha la finalità generale di raccogliere e conservare elementi probatori di rilevanza penale, in funzione strumentale allo svolgimento dei compiti dell'autorità giudiziaria.

POLIZIA AMMINISTRATIVA E POLIZIA GIUDIZIARIA

L'attività di polizia giudiziaria è quella che viene svolta dai relativi agenti ed ufficiali dopo che si è verificato **un reato per reprimerlo, impedendone eventuali ulteriori effetti, ricercandone gli autori e** compiendo quanto altro può servire per rendere possibile l'applicazione della legge penale.

E' una sorta di progressione dell'attività di polizia di sicurezza, nel senso che la notizia della commissione di un reato può emergere nell'ambito dell'attività di osservazione, informazione e vigilanza compiute nei servizi di prevenzione.

Pertanto l'attività ispettiva non costituisce, sempre e comunque, esercizio di funzione di polizia giudiziaria.

L'ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

L'attività di iniziativa della polizia giudiziaria consiste nell'espletamento di qualsiasi legittima azione, tipica o atipica, di informazione, investigazione per la ricostruzione del fatto e l'individuazione del colpevole:

- **attività autonoma** compiuta dopo l'acquisizione della notizia di reato e fino a quando non intervengono le direttive del pubblico ministero.
- **attività guidata** si svolge nell'ambito delle direttive impartite dal pubblico ministero, ma permanendo discrezionalità tecnica di investigazione in capo alla polizia giudiziaria.
- **attività successiva** è svolta sulla base di elementi successivamente emersi. E' una riviviscenza dell'attività autonoma originaria.

L'ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Le attribuzioni della **polizia giudiziaria** hanno le stesse finalità e sono complementari rispetto alle quelle del **pubblico ministero**.

Il personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria mantiene una dipendenza organico-strutturale con l'Amministrazione di appartenenza (nel nostro caso ARPA).

Con la Procura della Repubblica si instaura una dipendenza funzionale che è più intensa per coloro che fanno parte delle Sezioni distaccate di P.G. (art. 58 c.p.p.).

LO STATUS DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

- La **Polizia Giudiziaria delle ARPA**, a differenza di quella delle Forze di Polizia “generaliste” di cui all’art. 57 comma 1 C.P.P., opera con tre tipologie di limiti:
 - ✓ il limite del servizio (*si è UPG solo in servizio*);
 - ✓ il limite delle attribuzioni (*materia ambientale*);
 - ✓ il limite territoriale (*che opera in particolare per le attività d’iniziativa*).

LO STATUS DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

A seguito di un'attività ispettiva di ARPA può sorgere frequentemente, *oltre ad un procedimento penale, un procedimento di natura amministrativa.*

Le Agenzie (a differenza dei Corpi di Polizia) devono utilizzare gli esiti degli stessi accertamenti sia come contenuto di una notizia di reato da trasmettere alla Procura e sia come contenuto di una proposta di ordinanza alla Provincia o al Comune.

A tal riguardo, ad esempio, la normativa dell'AIA (art. 29 decies del D. Lgs. 152/2006 introdotto dal D. Lgs. 128/2010) afferma esplicitamente che gli organi di vigilanza che abbiano acquisito informazioni ambientali devono comunicare tali informazioni, anche in presenza di notizia di reato, anche all'Autorità competente.

E' il cosiddetto "DOPPIO BINARIO".

LO STATUS DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Il **terzo comma dell'art. 57 c.p.p.** configura, quindi, una categoria di destinatari, composta da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, che partecipano ad assicurare la prevenzione e tutela di pubblici interessi e, quindi, rivestono la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.

La norma ora descritta sottopone l'attribuzione della qualifica a presupposti oggettivi e soggettivi, oltre che a specifici requisiti di fatto e di diritto, escludendo una sua applicazione generalizzata ed indeterminata in favore di qualsiasi soggetto investito di funzioni di polizia amministrativa.

E' necessario il rispetto del **principio di legalità**, secondo il quale una pubblica funzione deve trovare il proprio fondamento in una norma di legge che genericamente autorizzi e giustifichi il vigore imperativo degli atti.

LA NORMATIVA STATALE DELLE ARPA

Legge 21 gennaio 1994 n. 61, art. 2 bis «... nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza il personale ispettivo dell'Anpa e delle Agenzie regionali può accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e controllo.»

Tale legge non attribuisce in via espressa e diretta, al personale delle Arpa, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, riconoscendo ad essi poteri di polizia amministrativa, incluse speciali potestà ispettive.

LA NORMATIVA STATALE DELLE ARPA

Il Decreto Ministro della Sanità 17 gennaio 1997 n. 58 all'articolo 2 stabilisce che «... *il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria.*»

Tale Decreto precisa, altresì, che l'operatore collabora con l'amministrazione giudiziaria per indagini contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti.

Le leggi regionali istitutive delle Agenzie ambientali hanno disciplinato in modo vario l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale ispettivo Arpa

LA NORMATIVA STATALE DELLE ARPA

La legge 22 maggio 2015 n. 68 introduce:

- **l'art. 318-ter del c.p.(Prescrizioni).** *Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle **funzioni di polizia giudiziaria** di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario.*
- **Art. 318-quinquies.** *(Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore). Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da **pubblici ufficiali** o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter.*

LA NORMATIVA STATALE DELLE ARPA

Legge 28 giugno 2016 n. 132, articolo 14:

- **Comma 1** «L'ISPRA, con il contributo delle Agenzie, predispone, basandosi sul principio del merito, uno schema di regolamento che stabilisce, ..., le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.»
- **Comma 7** «Il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle Agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.»

ORDINAMENTO SPECIALE PROVINCE AUTONOME

A seguito della sentenza della **Corte Costituzionale n. 212 del 12 ottobre 2017**, le predette disposizioni non si applicheranno alle Province autonome di Trento e Bolzano, in quanto ritenute incidenti su materie riservate alle competenze legislative delle stesse in materia di organizzazione degli uffici e del personale.

REGOLAMENTO PERSONALE ISPETTIVO SNPA

Lo schema di Regolamento stabilisce:

- le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA),
- il codice etico,
- le competenze del predetto personale ispettivo,
- i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive,
- le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati.

REGOLAMENTO PERSONALE ISPETTIVO SNPA

- Le **competenze** del personale ispettivo sono quelle già descritte e proprie della *polizia amministrativa* ed in particolare svolge gli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo di competenza del SNPA, ai sensi dell'art. 3 della legge 28 giugno 2016, n. 132 e, quindi, in applicazione del diritto amministrativo.
- Ogni ispettore può svolgere attività ispettive **solo nell'articolazione organizzativa** a cui i regolamenti interni demandano lo svolgimento di attività di controllo e nella quale ha maturato le competenze descritte nel Regolamento.
- Il Regolamento prevede i **principi e criteri generali per lo svolgimento dell'attività ispettiva**, cui dovranno conformarsi i «regolamenti interni» nello stabilire le modalità di svolgimento di tale attività.

REGOLAMENTO PERSONALE ISPETTIVO SNPA

- **I Requisiti del personale ispettivo** prevedono il conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio:
 - *diploma di laurea* in discipline tecnico-scientifiche e/o giuridiche ai sensi dell'ordinamento previgente;
 - *laurea specialistica, magistrale o triennale*, in discipline tecnico-scientifiche e/o giuridiche;
 - *diploma di istruzione secondaria di II grado* presso un istituto ad indirizzo tecnico-scientifico e/o giuridico.
 - Gli ispettori devono avere, altresì, maturato, nella specifica area in cui svolgeranno le relative funzioni, *esperienza per almeno 6 mesi come uditore o, se in possesso del diploma, per almeno 2 anni.*

I citati requisiti *si intendono posseduti*, anche in assenza dei prescritti titoli di studio, di formazione ed esperienza professionale, nel caso in cui lo stesso personale abbia esercitato documentata attività di controllo presso l'ISPRA o una ARPA per *almeno un anno.*
(Disposizioni finali)

REGOLAMENTO PERSONALE ISPETTIVO SNPA

- **L'individuazione degli ispettori** sarà effettuata dall'ISPRA e dalle Agenzie regionali secondo le modalità definite con propri regolamenti interni, di cui all'art. 14, comma 5, della legge 28 giugno 2016, n. 132, tra il personale in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento.

(Disciplina che si applica anche alle Province autonome)

- Nell'ambito del personale ispettivo così individuato, a seguito di apposita regolamentazione interna, il presidente dell'ISPRA e i **legali rappresentanti** delle Agenzie **possono nominare i dipendenti che**, nell'esercizio delle loro funzioni, **operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.**

Grazie per l'attenzione e



BUON LAVORO A TUTTI !